



Comune di Cesate

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2016

Indice

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo	Pag. 3
Art. 2 – Oggetto	Pag. 3
Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione	Pag. 3
Art. 4 - Modalità di versamento	Pag. 5
Art. 4-bis - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	Pag. 5
Art. 5 – Funzionario Responsabile	Pag. 6
Art. 6 - Accertamento	Pag. 6
Art. 7 – Sanzioni e interessi	Pag. 7
Art. 8 – Riscossione coattiva	Pag. 8
Art. 9 – Somme di modesta entità (importi minimi)	Pag. 8
Art. 10 – Rimborsi	Pag. 9
Art. 11 – Contenzioso	Pag. 9
Art. 12 – Entrata in vigore	Pag. 9

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale nel Comune di Cesate a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell'ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.

2. L'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni regolamentari in vigore nell'ente e le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione¹

1. I soggetti passivi dei tributi IMU e TASI, di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, inoltrano la relativa dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

¹ Articolo modificato con deliberazione CC n. 47 del 20.12.2016.

2. I soggetti passivi della tassa TARI, di cui al medesimo art. 1, comma 2, presentano la relativa denuncia entro 90 (novanta) giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo anche in assenza di detto invito.

Art. 4 - Modalità di versamento

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché ne sia data comunicazione all'ufficio tributi .
3. Restano fermi i termini e le modalità di pagamento previsti per i singoli tributi di cui all'art. 1 comma 2 previsti dai rispettivi Regolamenti.

Art. 4-bis - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni²

1. Il pagamento delle somme dovute, può essere rateizzato su istanza del contribuente che versi in uno stato temporaneo di difficoltà economica, secondo le successive disposizioni.
2. La rateizzazione del debito totale viene concessa, con provvedimento del Funzionario responsabile, su istanza del contribuente che deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento della rata unica dell'avviso di bonario, in caso di TARI, oppure entro il termine di pagamento dell'avviso di accertamento, per importi non inferiori a 200,00 euro.

Le istanze saranno prese in considerazione se corredate dal modello ISEE del soggetto richiedente, attestante la propria condizione economica. Per somme dovute non superiori a euro 2.500,00 sarà possibile presentare, in sostituzione del modello ISEE, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

3. Per importi complessivamente dovuti inferiori a euro 1.000,00 potranno essere concesse fino a 10 rate; per importi entro i 2.500,00 euro potranno essere concesse fino a 25 rate, mentre per importi complessivi superiori a euro 2.500,00 potranno essere concesse fino a 36 rate di pagamento.
4. Gli importi e le scadenze delle singole rate saranno definite all'interno del provvedimento di pagamento nei termini, di 2 (due) rate anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il residuo debito in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della seconda rata non pagata. In mancanza verranno attivate, senza ulteriore comunicazione, le procedure di accertamento o di riscossione coattiva.
5. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

² Articolo inserito con deliberazione di CC n. 47 del 20.12.2016.

6. Qualora le somme rateizzate superino l'importo complessivo di euro 20.000,00 dovrà essere presentata adeguata garanzia fidejussoria bancaria o di primaria compagnia assicurativa..

Art. 5 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 6 - Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente Regolamento, o nei singoli Regolamenti disciplinanti i tributi di cui all'art. 1 comma 2, in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 7 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi di cui all'art. 1 comma 2 alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 5, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e la disciplina normativa e regolamentare vigente.

9. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 9 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sia inferiore ad euro 12,00 per anno d'imposta.

2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 10 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute devono essere richieste dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 11 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative al valore delle aree fabbricabili, l'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, e quello dell'autotutela. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.